



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Prot. n. 993/GAB

Cagliari, 6 giugno 2013

> Comuni della Sardegna

> Province della Sardegna

> ANCI Sardegna

> Sportelli SUAP

Oggetto: Direttive in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti eolici ubicati sulla terraferma, in applicazione degli indirizzi operativi di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 aprile 2013.

Le direttive sulle procedure di valutazione di impatto ambientale (Verifica/V.I.A.), da applicarsi anche agli impianti eolici ubicati sulla terraferma, sono contenute nella Deliberazione n. 34/33 che la Giunta regionale ha adottato il 7 agosto 2012, recependo sia le modifiche al D.Lgs. 152/2006 che la L.R. n. 3 del 2009, nelle parti di interesse.

E' noto a tutti gli operatori ed Enti operanti nel Settore che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2012, dell'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 45/34 del 12.11.2012 e della pubblicazione della legge



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

regionale n. 25 del 17 dicembre 2012 (Art. 8 – *“Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 3 del 2009”*), si è determinata, in merito all'assoggettabilità degli impianti eolici alle procedure di valutazione ambientale, una stratificazione di riferimenti normativi e regolamentari, non sempre di facile interpretazione e applicazione, con rallentamenti delle attività delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad esprimersi sulle diverse istanze presentate dai soggetti privati/pubblici.

In questo scenario, in un contesto di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica qual è la Sardegna, è di tutta evidenza l'importanza di conciliare le esigenze di tutela ambientale con lo sviluppo e la diffusione di impianti alimentati da fonte eolica ubicati sulla terraferma, garantendo al contempo la necessaria semplificazione dell'azione amministrativa anche in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti in questione, mediante strumenti operativi di ausilio/supporto alla decisione.

In tal senso, l'Assessorato si è adoperato anche sottoponendo specifici quesiti all'attenzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Come noto, il Ministero, proprio al fine di assicurare l'uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di che trattasi, ha comunicato, con nota del 22 aprile 2013, pubblicata nel sito istituzionale e trasmessa a tutte le regioni, gli indirizzi operativi in merito.

Questo Assessorato ha valutato le implicazioni dei citati indirizzi, anche alla luce della normativa e regolamentazione vigente a livello regionale e, al fine di dare precise indicazioni a tutti i Soggetti (pubblici/privati) a vario titolo coinvolti nell'iter tecnico-amministrativo inerente alla realizzazione degli impianti eolici in argomento, ha ritenuto necessario e utile riassumere, nel successivo quadro sinottico, le diverse fattispecie e condizioni in base alle quali un impianto eolico ubicato sulla terraferma, che rispetti le condizioni di realizzabilità e procedibilità di cui all'art. 8 della L.R. 25/2012 del 17 dicembre 2012 e alla DGR 45/34 dell'11 novembre 2012, deve essere assoggettato alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

QUADRO SINOTTICO

CONDIZIONI	POTENZA (kW _e)	PROCEDURA	RIFERIMENTI
Impianto eolico (comprensivo delle opere ad esso funzionalmente connesse), costituito anche da un singolo aerogeneratore, e ricadente, anche solo parzialmente, in area soggetta a vincoli paesaggistici.	Qualsiasi	V.I.A.	<ul style="list-style-type: none">- Lettera c-bis), All.to III, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;- Art. 5, c. 23 della L.R. 3/2009, come modificato dall'art. 8, c. 1 della L.R. 25/2012;- Punto 3, All.to A1 della D.G.R. n. 34/33 del 2012.
Impianto eolico (comprensivo delle opere ad esso funzionalmente connesse), costituito anche da un singolo aerogeneratore, non ricadente, neppure parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici.	≤ 60	Nessuna	<ul style="list-style-type: none">- Art. 5, c. 23 della L.R. 3/2009, come modificato dall'art. 8, c. 1 della L.R. 25/2012.
	> 60 e ≤ 1.000	Verifica	<ul style="list-style-type: none">- Art. 5, c. 23 della L.R. 3/2009, come modificato dall'art. 8, c. 1 della L.R. 25/2012.- Punto 2, lettera d), All.to B1 della D.G.R. n. 34/33 del 2012.
	> 1.000	V.I.A.	<ul style="list-style-type: none">- Art. 5, c. 23 della L.R. 3/2009, come modificato dall'art. 8, c. 1 della L.R. 25/2012;- Punto 3, All.to A1 della D.G.R. n. 34/33 del 2012.
Impianto eolico (comprensivo delle opere ad esso funzionalmente connesse), costituito anche da un singolo aerogeneratore, ricompreso nella fattispecie di cui all'art.12 comma 1 della L.R. n. 15/2010, e non ricadente, neppure parzialmente, in aree soggette a vincoli paesaggistici.	≤ 200	Nessuna: qualora, a seguito di parere emesso dal Servizio S.A.V.I., ricorrano le condizioni di esclusione di cui alla scheda D.7 dell'All.to D della D.G.R. n. 34/33 del 2012	<ul style="list-style-type: none">- Scheda D.7 dell'All.to D della D.G.R. n. 34/33 del 2012. <p>NOTA</p> <p>A seguito dell'emanazione degli indirizzi operativi del Ministero dell'Ambiente, nella Scheda D.7, l'attestazione da parte del MIBAC della non obbligatorietà della partecipazione al procedimento deve intendersi sostituita dal parere del Servizio tutela paesaggistica competente per territorio attestante il non ricadere dell'impianto e delle opere connesse in aree soggette a vincoli paesaggistici.</p>
		Verifica: qualora non ricorrano i requisiti di cui alla scheda D.7 dell'All.to D della D.G.R. n. 34/33 del 2012.	
Per qualunque tipologia di intervento si richiamano i criteri di cumulabilità stabiliti nella deliberazione DGR 45/34 dell'11 novembre 2012.			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Con il quadro sopra riportato si è certi di aver fornito con estrema chiarezza le informazioni necessarie agli operatori privati e ai Soggetti pubblici interessati a vario titolo alla materia, con l'impegno di seguire costantemente l'evoluzione del contesto normativo onde garantire il pronto adeguamento degli indirizzi operativi interessanti il territorio regionale.

L'ASSESSORE

Andrea Mario Biancareddu
nota firmata